

Statuto dell'Associazione “Librarsi – ODV”

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di volontariato denominata “**Librarsi - *Organizzazione di Volontariato***” (o anche, in forma breve, “*Librarsi - ODV*”), successivamente indicata anche come “*Associazione*”.

Art. 2 – Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sassuolo.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalla legge.

Art. 3 – Finalità e principi

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La struttura associativa dell'Associazione è fondata sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Sarà possibile erogare dei rimborsi spese per l'attività effettivamente prestata a favore dell'Ente, previa esibizione di apposita documentazione e senza determinazione forfetaria, nei limiti fissati e alle condizioni determinate dal Consiglio direttivo.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 4 - Attività

Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- 1-attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lett. d);
- 2.attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lett. i).

L'Associazione, infatti, si propone di:

1. attivare collaborazioni e convenzioni con gli enti locali territoriali o altri enti o associazioni, volte a garantire il funzionamento di servizi di prestito di libri a quegli utenti che non possono accedere alle biblioteche, in particolare ai degenti del Nuovo Ospedale di Sassuolo
2. curare la frequenza al programma di addestramento e aggiornamento dei volontari, predisposto in collaborazione con le biblioteche del Sistema bibliotecario di Sassuolo, in ordine alle attività bibliotecarie svolte dall'Associazione stessa e dai suoi componenti.
3. proporre inoltre attività di promozione e diffusione dei principi ispiratori del presente statuto
4. promuovere attività di animazione rivolte ai bambini come letture animate, spettacoli teatrali e drammatizzazioni che li vedano protagonisti sia come spettatori che come attori
5. proporre e contribuire all'attuazione, in base alla disponibilità e creatività dei volontari, di laboratori per bambini e ragazzi con attività manuali, artistiche e creative volte a promuovere il libro e la lettura
6. partecipare a manifestazioni e feste cittadine con iniziative di promozione delle biblioteche e dei loro servizi
7. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.
8. In particolare per le attività che riguardano direttamente i servizi erogati dalle biblioteche del Sistema bibliotecario di Sassuolo e per progetti che vedono il coinvolgimento delle biblioteche stesse l'Associazione provvederà a stipulare apposite convenzioni con il Sistema Bibliotecario di Sassuolo o ad operare in accordo con gli organi gestionali del Sistema.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Per il perseguimento delle proprie finalità sociali, l'Associazione può collaborare con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

Le attività della Associazione, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o dei volontari.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute, previa esibizione di apposita documentazione relativa all'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima e nel rispetto delle norme di legge.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro e operano secondo le direttive impartite dall'organo di amministrazione.

L'Associazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Tuttavia, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 6 – Requisiti

Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e lo spirito di solidarietà, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.

Gli associati garantiscono il rispetto degli impegni assunti e cooperano per la realizzazione delle finalità proposte dall'Associazione, ciascuno nei limiti delle proprie possibilità, capacità e attitudini.

Art. 7 – Procedura di ammissione dell'Associato

L'ammissione all'Associazione è da richiedere in forma scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservare il presente lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, proporre ricorso all'Assemblea degli associati.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.

I soci minori di età non hanno diritto di accedere alle cariche associative.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, se maggiorenni, all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- f) essere informati sull'attività associativa;
- g) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- e) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 9 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza;
- b) per esclusione;
- c) per recesso;
- d) morte;

Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, decorsi trenta giorni dalla ricezione del sollecito formale, non ha versato la quota associativa.

Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione, in forma scritta, di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati. L'associato receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

L'associato sottoposto al provvedimento di cui alla lettera b), deve essere preventivamente informato e gli addebiti avanzati nei suoi confronti devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso i provvedimenti che dichiarano la decadenza (lett.a) o l'esclusione (lett. b)) dell'associato, adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. L'Assemblea dei soci si pronuncia alla prima convocazione utile.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Il recesso di cui alla lettera d) diviene efficace dal momento in cui l'Associazione ha ricevuto la relativa comunicazione.

L'associato decaduto, escluso o receduto e gli eredi dell'associato deceduto, non vantano alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente e il Vice – Presidente, se nominato;
- d. l'Organo di controllo, se istituito;

Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo, qualora istituito, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 11 - Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Art. 12 – Convocazione

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente con qualunque mezzo che possa attestare l'avvenuta informazione dell'associato.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, oppure tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo o altro soggetto eletto dai presenti.

Ai sensi dell'art. 24, co 4 del CTS, l'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o, fino a venti membri, solo audio collegati, ovvero con l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione:

a-che sia possibile verificare l'identità e la legittimità dell'associato che partecipa al voto;

b-in ogni luogo audio e/o audio-video collegato, si predisponga un foglio presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c-sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d-ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

e-che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

E' tuttavia consentita la convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Direttivo con la sola indicazione che la stessa si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo il luogo fisico di svolgimento della stessa.

Art. 13 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

L'assemblea **straordinaria** degli associati quando delibera sulle modifiche allo statuto e delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno il

sessanta per cento degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, valgono gli stessi quorum di cui al precedente periodo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea si considera validamente costituita, anche in assenza di regolare convocazione, quando risultano presenti tutti gli associati, i membri del Consiglio direttivo e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato e nessuno si dichiara non adeguatamente informato riguardo l'ordine del giorno della riunione.

Art. 14 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto, ad eccezione di quanto segue.

Per modificare lo statuto, deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione della Associazione occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti con diritto di voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione nonché la devoluzione del patrimonio, valgono gli stessi quorum di cui al precedente periodo.

Art. 15 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di due deleghe.

È vietato conferire la delega ai membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16 – Competenze

L'assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi o decaduti;
 - delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso il rigetto della domanda di ammissione;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sulle linee di indirizzo dell'attività;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina dei liquidatori;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Art. 17 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.

È composto, in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.

Il consiglio dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18 – Convocazione

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con qualunque mezzo che possa attestare l'avvenuta informazione del destinatario, da diffondere a tutti i componenti, almeno sette (7) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a due giorni prima della riunione, in presenza di particolari motivi di urgenza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni tre mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, ovvero con l'espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione:

a-che sia possibile verificare l'identità e la legittimità di ogni singolo consigliere;

b-in ogni luogo audio-video collegato, si predisponga un foglio presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c-sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;

d-ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione ove sono presenti il presidente del Consiglio Direttivo e il soggetto verbalizzante.

E' tuttavia consentita la convocazione del Consiglio Direttivo con la sola indicazione che lo stesso si svolgerà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo il luogo fisico di svolgimento della riunione.

Art. 19 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.

Art. 20 - Competenze

Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.

A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea;
- b. predispone bilancio o rendiconto;
- c. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- d. approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- e. determina l'entità della quota associativa annuale;
- f. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini degli obiettivi del presente Statuto;
- h. delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;

- i. adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- l. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- m. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- n. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 21 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Nel caso in cui, per vacanza comunque determinatasi, uno o più componenti del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'Assemblea, nella prima riunione utile, provvederà alla loro sostituzione.

In caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti dalla Assemblea elettiva, il Consiglio direttivo decade.

La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Presidente.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Vice – Presidente o il membro più anziano del Consiglio direttivo.

Art. 22 - Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, nominare avvocati nelle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e contratti deliberati dall'Associazione, nonché concedere procure speciali.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo nel più breve tempo possibile per la ratifica del suo operato.

In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni e i suoi poteri sono attribuite al Vice-Presidente che ne fa le veci.

In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – Organo di controllo

L'organo di controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma monocratica, deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; se ha forma collegiale è composto da tre membri effettivi ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, che, nel qual caso, fungerà da Presidente.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, se non già nominato direttamente dall'Assemblea, l'organo di controllo collegiale elegge il Presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 24 – Competenze

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'organo di controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

L'organo di controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l'obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 Libri sociali obbligatori

L'associazione, a cura dell'Organo di amministrazione, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro di eventuali altri organi associativi;
- e) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

L'associazione, a cura dell'Organo di controllo, deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Titolo IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

26 -Risorse economiche e patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di

- specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
 - g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
 - h. da attività di raccolta fondi;
 - i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
 - j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;
 - k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
 - l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
 - m. da proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali ai sensi di legge.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui al precedente comma, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino al 30 giugno quando specifiche esigenze lo rendano necessario. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

28 -Scritture contabili e redazione del bilancio

Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative. Salvo le eccezioni previste dalla norma di legge, il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie, il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori al limite di legge, è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa, in calce al quale il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, oltre ai rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno dalla Associazione.

Il bilancio è inoltre depositato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.

Titolo V – Norme finali

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

ANNA LUCCHI